



**UNIONE TERRA DI MEZZO**  
Provincia di Reggio Emilia

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE, MARCIAPIEDI, CICLABILI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO.

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**COMMITTENTE:** UNIONE TERRA DI MEZZO

Cadelbosco di Sopra, dicembre 2021

IL TECNICO

Geom. Giuseppe Vezzani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Vezzani

**BOZZA CONTRATTO D'APPALTO**

**SCRITTURA PRIVATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE,  
MARCIAPIEDI, CICLABILI NEI COMUNI  
DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO. ANNO \_\_\_\_.**

**(CIG GARA: \_\_\_\_\_ CIG DERIVATO: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_)**

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_

TRA

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede  
del \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e  
nell'esclusivo interesse del \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua  
qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di  
Mezzo, in forza di decreto del Presidente dell'Unione Terra di Mezzo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto è denominato anche per brevità  
"Unione" o "Committente";

E

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, che  
interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante della  
ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_,  
C.F./P.I. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
"Appaltatore" o "Aggiudicatario"

## PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è approvato il progetto definito - esecutivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi, ciclabili nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo per l'anno \_\_\_\_\_;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori medesimi tramite **procedura aperta** previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante un unico ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari ad € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza non ribassabili e oltre IVA di legge;

- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ad oggetto: “ \_\_\_\_\_”, la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha stabilito di approvare, a seguito dell'apposita procedura esperita nelle sedute del \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il verbale di gara allegato alla determinazione stessa e di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori di cui trattasi alla ditta \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - CF e P.I. \_\_\_\_\_, quale concorrente che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale netto di € \_\_\_\_\_, a cui vanno aggiunti € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (Iva esclusa);

- che con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo dell'Unione Terra di Mezzo al n. \_\_\_\_

del \_\_\_\_\_, la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità. Pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato con Determinazione Dirigenziale n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è divenuto efficace in data \_\_\_\_\_”;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria (\_\_\_\_\_), e che lo stesso risulta regolare;
- che la ditta aggiudicataria ha trasmesso la dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/1991 (acquisita al Prot. Unione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- che la ditta aggiudicataria ha presentato autocertificazione di attestazione SOA rilasciata in data \_\_\_\_\_, in corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- che con nota prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, ha richiesto alla Provincia di Reggio Emilia in qualità di Stazione Unica Appaltante, in relazione al “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014, di procedere con le eventuali verifiche necessarie, in considerazione del fatto che, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, sono presenti lavorazioni sensibili quali: \_\_\_\_\_;
- che la Provincia di Reggio Emilia, con nota del \_\_\_\_\_, Prot. n. \_\_\_ ha trasmesso alla ditta aggiudicataria \_\_\_\_\_, apposita comunicazione in materia di adempimenti antimafia;
- che con riferimento alla ditta aggiudicataria \_\_\_\_\_ si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco

delle imprese iscritte alla White List della Prefettura di Reggio Emilia e che la stessa risulta iscritta con provvedimento n. \_\_\_\_\_ e con validità fino al \_\_\_\_\_;

- che la Provincia di Reggio Emilia, con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al Prot. Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto a comunicare alla Prefettura di Reggio Emilia che “l'impresa risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_ ha dichiarato che le seguenti lavorazioni, di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, inerenti l'appalto stesso: \_\_\_\_\_, saranno svolte dalla ditta \_\_\_\_\_, e che per quest'ultima impresa si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco delle imprese iscritte alla White List di codesta Prefettura. In particolare la suddetta ditta risulta iscritta con validità fino al \_\_\_\_\_”;

- che con nota del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto a richiedere alla ditta aggiudicataria, il Piano di affidamento di cui all'art. 5 del menzionato Protocollo antimafia;

- che la ditta aggiudicata ha provveduto a trasmettere il suddetto Piano di affidamento e che lo stesso è stato acquisito al prot. Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

1) \_\_\_\_\_;

## **ARTICOLO 2 (Norme applicabili)**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione contrattuale ad esso allegata o dallo stesso richiamata:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/10 limitatamente alle parti ancora in vigore, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/00, limitatamente alle parti ancora in vigore, che è stato richiamato negli atti per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che espressamente richiamano quale parte integrante del presente contratto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

4. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 e del "Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

## **ARTICOLO 3 (Oggetto del Contratto)**

1. L'Unione come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi, ciclabili nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo alle condizioni, patti e modalità di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'Impresa, a mezzo del Sig. \_\_\_\_\_, suo legale rappresentante, si obbliga ad eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme e alle disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare in corso d'opera. L'Impresa dichiara, inoltre, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell'Unione o dei Comuni ad essa appartenenti – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Impresa per conto della Unione e dei Comuni medesimi negli ultimi tre anni di servizio.

#### **ARTICOLO 4 (Modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto)**

1. Il contratto è stipulato interamente “**a misura**” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Si applica l'**art. 3** del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 5 (Corrispettivo dell'appalto - Pagamenti)**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Unione è stabilito in € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) per lavori, ed € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA ai sensi di legge (22%).

2. In materia di contabilizzazione dei lavori e pagamenti dell'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui agli **artt. 22 – 26** del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,

contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. In materia di pagamento dei subappaltatori si applicano le disposizioni di cui agli **artt. 40 e 42** del Capitolato Speciale e all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'appaltatore si impegna, in materia, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente.

#### **ARTICOLO 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/10 e s.m.i. L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente al Committente i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore e precisamente: IBAN \_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_ presso \_\_\_\_ tramite mandato di pagamento. Il soggetto autorizzato dall'Appaltatore al

ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo è -  
come da comunicazione prot. Unione Terra di Mezzo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Sig. \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'Impresa.

4. L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti.

In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

5. L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali: CIG derivato: \_\_\_\_\_ – CUP: \_\_\_\_\_.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai subappaltatori nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale e dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 7 (Obblighi dell'Appaltatore)**

1. L'appalto viene concesso dall'Unione ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto e ai documenti allo stesso allegati o dallo stesso richiamati. L'affidatario è tenuto a comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'appaltatore si impegna fin d'ora a rispettare, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, ed in particolare le condizioni previste nei piani di sicurezza per i lavori oggetto del presente contratto. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori

dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “\_\_\_\_\_” e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale di appalto.

2. Fermo restando quanto sopra in ordine all'obbligo di osservare le prescrizioni degli atti elencati all’art. 1 e componenti il progetto esecutivo, l’appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto:

- \_\_\_\_\_ (art. \_\_)

#### **ARTICOLO 8 (Direttore dei lavori)**

L’incarico di direzione lavori, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 101 è stato conferito a \_\_\_\_\_ con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 9 (Consegna dei lavori – Termine per l'ultimazione dei lavori)**

Si applicano le disposizioni previste dagli **artt. 17 e 18** del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 10 (Garanzia definitiva)**

1. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto e disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'**art. 29** del capitolato speciale d’appalto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo allegati o richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva mediante polizza assicurativa per l’importo di Euro € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) n.\_\_\_\_, emessa il \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell’**art. 29** del capitolato speciale, considerato il ribasso presentato in sede di gara pari al \_\_\_\_\_%, , l’importo della cauzione prevista è pari al \_\_\_\_\_%

dell'importo contrattuale.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Unione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 29 del capitolato speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e 29 del capitolato speciale di appalto.

#### **ARTICOLO 11 (Responsabilità verso terzi e assicurazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 103, c. 7, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 31 del capitolato speciale di appalto l'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante per il danneggiamento o la distruzione – totale o parziale – di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di esecuzione dei lavori. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo apposita polizza assicurativa (Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione), a favore del Committente, polizza n. \_\_\_\_, emessa il \_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_ n. \_\_, \_\_\_\_, Agenzia di \_\_.

2. L'appaltatore ha altresì consegnato copia conforme di Polizza (Polizza C.A.R. – Contractor All-Risks), n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, – con sede legale in Via \_\_\_\_ n. \_\_, \_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_, e con scadenza al \_\_\_\_\_. È obbligo dell'appaltatore, alla scadenza della polizza, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio e trasmettere copia della nuova polizza o della quietanza relativa al semestre/anno di riferimento al Committente.

#### **ARTICOLO 12 (Divieto di cessione del contratto)**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.

106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **ARTICOLO 13 (Cessione dei crediti)**

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

2. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG "DERIVATO" n. \_\_\_\_\_ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

3. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 14 (Subappalto)**

1. Il committente prende atto che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105 comma 6, poiché l'appalto riguarda attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della L.190/2012, la seguente terna di subappaltatori: \_\_\_\_\_.

2. Il committente, inoltre, prende atto che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare le seguenti lavorazioni:\_\_\_\_\_

3. In materia di subappalto e di subcontratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e degli **artt. 40-42** del capitolato speciale di appalto ed in particolare, come specificato nella lettera invito e nel capitolato speciale, in ogni caso non saranno autorizzati subappalti a favore di operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, a subappaltatori che non siano qualificati nella relativa categoria, e a soggetti per i quali il concorrente non abbia dimostrato l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire all'Unione di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori del presente contratto. La clausola di cui ai precedenti punti dovrà essere formulata nel rispetto di quanto precisato dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, n. 8 del 18/11/10, e pertanto:

*Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

*1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.*

*2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

4. L'appaltatore si impegna, in materia di subappalti e sub-contratti, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente, al fine di garantire la conformità del ciclo di esecuzione dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e alle disposizioni di cui agli **artt. 40 - 42** del capitolato speciale di appalto.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai subappalti e subcontratti che abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190 del 2012, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss della medesima legge, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, come integrato e modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e del “Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” allegato al presente contratto. Le disposizioni di cui al menzionato protocollo si applicano altresì ai subcontratti di lavori forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

L'Unione procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

L'Unione procederà altresì alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

In attuazione del menzionato protocollo l'aggiudicatario:

- è obbligato a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### **ARTICOLO 15 (Variazione dei lavori)**

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dall'art. 43 comma 8, del D.P.R. 207/10, e dagli **artt. 32 e 33** del capitolato speciale d'appalto.

#### **ARTICOLO 16 (Penali)**

Si applicano le disposizioni di cui all'**art. 20** del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 17 (Certificazione regolare esecuzione/collaud)**

1. Il certificato di regolare esecuzione/collaud dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento e deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/10. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui al **Capo 11 “Disposizioni per l'ultimazione”** del capitolato speciale di appalto.

#### **ARTICOLO 18 (Risoluzione)**

1. Il Committente e l'appaltatore si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, quelle di cui all'**art. 46** del capitolato speciale d'appalto e le ulteriori disposizioni previste in materia dalla legge, dai regolamenti nonché nel presente contratto o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L'Unione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs 50/2016 e nelle disposizioni normative vigenti che disciplinano casi di risoluzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni.

4. Le parti danno atto che, in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014

(All. al presente contratto), il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ex art. 1456 del c.c., qualora nei confronti dell'appaltatore, durante la gestione contrattuale, vengano emesse informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Si applicano in materia le ulteriori disposizioni, con particolare riferimento alle penali, previste dal Protocollo di intesa.

L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero alla sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente ex art. 1456 del c.c., in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **ARTICOLO 19 (Domicilio dell'appaltatore)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso \_\_\_\_\_. Dichiaro altresì che il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ ed ivi residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_,  
PEC \_\_\_\_\_, rappresenterà l'impresa scrivente nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 20 (Controversie)**

1. Per la definizione delle controversie afferenti la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria è territorialmente competente, in via esclusiva, l'autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del contratto.

2. E' esclusa la clausola compromissoria.

#### **ARTICOLO 21 (Codice di comportamento)**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 1 del Codice di comportamento dell'Unione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i "Codici di comportamento"), l'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

Si dà atto che il Committente ha trasmesso all'Appaltatore copia di entrambi i Codici di comportamento tramite propria nota Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: \_\_\_\_\_. L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente

contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Committente contesta per iscritto la violazione all'Appaltatore, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

**ARTICOLO 22 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici - clausole)**

1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto:

- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto l'11 dicembre 2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **(Clausola n. 1)**

-La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. **(Clausola n. 2)**

- La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di

beni personali o di cantiere). **(Clausola n. 3)**

- La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. **(Clausola n. 4)**

- La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. **(Clausola n. 5)**

- La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. **(Clausola n. 6)**

- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo l'ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. **(Clausola n. 7).**

2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione Terra di Mezzo ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

3. Le clausole di cui al presente articolo dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate anche in sede di stipula dei relativi subcontratti.

#### **ARTICOLO 23 (Sicurezza e riservatezza)**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che L'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 24 (Trattamento dei dati personali)**

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. L'ente committente informa l'affidatario che contitolari del trattamento dei dati è

\_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti all'esecuzione del presente Contratto, "Responsabile" del relativo trattamento è Daniele Soncini in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

#### **ARTICOLO 25 (Spese contrattuali - Disciplina fiscale)**

L'appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'art. 8 del D.M. 145/00 e dall'art. 58 del Capitolato speciale d'appalto, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante. Il presente contratto sarà da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.86, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale – autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate per l'Emilia-Romagna n. 35616 del 19/12/1997 – sul presente atto.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di \_\_\_ facciate intere e quanto fino a qui di questa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., l'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

L'Appaltatore \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ - f.to in modalità elettronica

Il Committente – Unione Terra di Mezzo

Il Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio - \_\_\_\_\_ - f.to in modalità elettronica